

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLLO UNICO  
PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) E DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE**

L'anno ..... il giorno ..... del mese di .....,  
nella ....., con la presente convenzione da valersi per  
ogni conseguente effetto di legge

**TRA**

- il Comune di .....,  
in persona del Sig./della Sig.ra .....,  
in qualità di Sindaco, ....., domiciliato/a per la carica  
presso il Comune di .....,  
(C.F. ....), il/la quale interviene nel presente atto in forza  
della deliberazione consiliare n. .... in data ....., esecutiva ai sensi di legge;
- il Comune di .....,  
in persona del Sig./della Sig.ra .....,  
in qualità di Sindaco, ....., domiciliato/a per la carica  
presso il Comune di .....,  
(C.F. ....), il/la quale interviene nel presente atto in forza  
della deliberazione consiliare n. .... in data ....., esecutiva ai sensi di legge;
- il Comune di .....,  
in persona del Sig./della Sig.ra .....,  
in qualità di Sindaco, ....., domiciliato/a per la carica  
presso il Comune di .....,  
(C.F. ....), il/la quale interviene nel presente atto in forza  
della deliberazione consiliare n. .... in data ....., esecutiva ai sensi di legge;
- il Comune di .....,  
in persona del Sig./della Sig.ra .....,  
in qualità di Sindaco, ....., domiciliato/a per la carica  
presso il Comune di .....,  
(C.F. ....), il/la quale interviene nel presente atto in forza  
della deliberazione consiliare n. .... in data ....., esecutiva ai sensi di legge;
- il Comune di .....,  
in persona del Sig./della Sig.ra .....,  
in qualità di Sindaco, ....., domiciliato/a per la carica  
presso il Comune di .....,  
(C.F. ....), il/la quale interviene nel presente atto in forza  
della deliberazione consiliare n. .... in data ....., esecutiva ai sensi di legge;

- il Comune di .....  
in persona del Sig./della Sig.ra .....  
in qualità di Sindaco, ....., domiciliato/a per la carica  
presso il Comune di .....  
(C.F. ....), il/la quale interviene nel presente atto in forza  
della deliberazione consiliare n. .... in data ....., esecutiva ai sensi di legge;
- il Comune di .....  
in persona del Sig./della Sig.ra .....  
in qualità di Sindaco, ....., domiciliato/a per la carica  
presso il Comune di .....  
(C.F. ....), il/la quale interviene nel presente atto in forza  
della deliberazione consiliare n. .... in data ....., esecutiva ai sensi di legge;
- il Comune di .....  
in persona del Sig./della Sig.ra .....  
in qualità di Sindaco, ....., domiciliato/a per la carica  
presso il Comune di .....  
(C.F. ....), il/la quale interviene nel presente atto in forza  
della deliberazione consiliare n. .... in data ....., esecutiva ai sensi di legge;
- il Comune di .....  
in persona del Sig./della Sig.ra .....  
in qualità di Sindaco, ....., domiciliato/a per la carica  
presso il Comune di .....  
(C.F. ....), il/la quale interviene nel presente atto in forza  
della deliberazione consiliare n. .... in data ....., esecutiva ai sensi di legge;

**E**

l'Unione della Valconca in persona del Presidente Sig. ....  
domiciliato per la carica presso l'ente di appartenenza (C.F. ....), il  
quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. .... in data  
....., esecutiva ai sensi di legge;

**PREMESSO**

- che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione del Capo I della legge n. 59/1997, attribuisce ai comuni, in forma singola o associata, le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione degli impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie e della disposizioni che attengono alla istituzione dello Sportello Unico per le Attività Produttive;
- in attuazione del principio di semplificazione di cui all'articolo 20 della legge n. 59/1997, è stato emanato il DPR 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni ed integrazioni, che reca

disposizioni in materia di sportelli unici;

- che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, emanato in attuazione della legge delega n. 59/1997, reca la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, recepita con LR n. 3/1999;
- che in data XX/XX/200X Rep. n. .... a rogito notaio Xxxx è stata costituita l'Unione della Valconca tra i Comuni di Morciano di Romagna, Saludecio, San Clemente, Gemmano, Montescudo, Montecolombo, Montefiore Conca, Mondaino, Montegridolfo, ai sensi dell'articolo 32 del vigente Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, e sottoscritto il relativo atto costitutivo;
- che tutti i comuni aderenti all'Unione della Valconca, con convenzione Rep. n. .... sottoscritta in data ....., hanno trasferito le funzioni inerenti lo Sportello Unico per le attività produttive;
- che tutti i comuni aderenti all'Unione della Valconca, con convenzione Rep. n. .... sottoscritta in data ....., hanno trasferito le funzioni inerenti le attività economiche, che vengono svolte nell'ambito del SUAP;
- che successivamente, in attuazione della deliberazione consiliare n. 26 in data 16/03/2005, il Comune di Morciano di Romagna ha esercitato il diritto di recesso dalle convenzione, reintegrando le relative funzioni (SUAP e attività economiche) a far data dal 1° gennaio 2006;
- che quindi, nel territorio della Valconca, sono attualmente istituiti ed attivati due Sportelli unici per le attività produttive, uno in capo al Comune di Morciano di Romagna che esercita le funzioni limitatamente al proprio territorio comunale ed uno in capo all'Unione della Valconca, che esercita le funzioni per i restanti comuni di Saludecio, San Clemente, Gemmano, Montescudo, Montecolombo, Montefiore Conca, Mondaino, Montegridolfo;
- che il Consiglio Comunale di Morciano di Romagna ha espresso la volontà di ritrasferire le funzioni inerenti le attività produttive ed economiche all'Unione della Valconca quale modalità gestionale attraverso cui elevare il livello di qualità delle prestazioni e ridurre complessivamente gli oneri organizzativi, procedurali e finanziari
- che alla luce della positiva esperienza maturata attraverso il SUAP, i comuni di Saludecio, San Clemente, Gemmano, Montescudo, Montecolombo, Montefiore Conca, Mondaino, Montegridolfo e l'Unione della Valconca intendono rinnovare la gestione associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive e delle attività economiche attraverso la stipula di una nuova convenzione che comprenda anche il Comune di Morciano di Romagna;
- che la Regione Emilia Romagna, con legge n. 10 del 30 giugno 2008, emanata in attuazione dell'articolo 2, commi da 16 a 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), ha dettato misure di riordino ed incentivazione delle forme associative nel rispetto del principio di non sovrapposizione degli enti, al fine di evitare la duplicazione delle funzioni;
- che gli enti aderenti non svolgono le funzioni relative allo Sportello Unico per le Attività Produttive

ed alle attività economiche attraverso altre forme associative;  
Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra rappresentate si conviene e stipula quanto segue:

### **ART. 1 - OGGETTO**

1. I Comuni di Saludecio, San Clemente, Gemmano, Montescudo, Montecolombo, Montefiore Conca, Mondaino, Montegridolfo, a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, confermano ed il Comune di Morciano di Romagna, a mezzo del proprio legale rappresentante, trasferisce in capo all'Unione della Valconca, che accetta, le funzioni relative allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) nonché le funzioni relative alle attività economiche, produttive, commerciali ed artigianali secondo la normativa vigente in materia.

### **ART. 2 - ENTE CAPOFILA E RAPPRESENTANZA**

1. L'Unione della Valconca funge da ente capofila degli enti deleganti, in relazione alla gestione delle funzioni associate.
2. La rappresentanza della forma associativa spetta al Presidente dell'Unione della Valconca. Alla stessa compete l'adozione di tutti gli atti opportuni e necessari a garantire la gestione ottimale delle funzioni.

### **ART. 3 - DURATA**

1. La durata della presente convenzione è pari a quella dell'Unione della Valconca e decorre dalla relativa sottoscrizione.
2. Dalla data di sottoscrizione cessano di produrre effetti le convenzioni relative all'esercizio delle funzioni inerenti lo Sportello unico per le attività produttive e le attività economiche precedentemente approvate.

### **ART. 4 - FINALITA'**

1. La gestione unitaria delle funzioni costituisce lo strumento sinergico mediante il quale gli enti aderenti assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi e le attività produttive ivi esercitate nonché il necessario impulso per lo sviluppo economico dell'intero territorio.
2. L'organizzazione del servizio associato deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità. Essa è improntata ai seguenti principi:
  - a) massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
  - b) preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;
  - c) rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
  - d) divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
  - e) standardizzazione della modulistica e delle procedure;

- f) costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, anche mediante l'introduzione della firma elettronica, ed al miglioramento dell'attività di programmazione.

#### **ART. 5 - FUNZIONI**

1. La gestione associata assicura, con le modalità indicate nei successivi articoli, l'esercizio delle funzioni di carattere:

- a) tecnico-amministrativo, per la gestione del procedimento unico ed il rilascio del provvedimento finale;
- b) informativo, per l'assistenza e l'orientamento alle imprese ed all'utenza in genere;
- c) promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio.

2. In particolare, alla struttura unica menzionata sono da ricondursi:

- a) tutte le attività inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, come individuati dal D.P.R., 447/98 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) tutte le istanze alla stessa struttura rivolte, necessarie allo svolgimento delle attività produttive di beni e servizi (ad es.: agro/alimentare, agricoltura, artigianato, attività ricettive e di spettacolo, commercio, somministrazioni di alimenti e bevande, impianti, mestieri e professioni, industria, pubblici esercizi, servizi di intermediazione finanziaria, servizi sanitari e assistenziali, i servizi resi dalle banche, i servizi di telecomunicazione, ecc.);
- c) tutte le istanze ed i procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di atti autorizzatori in materia di commercio ed attività economiche, anche collegati a manifestazioni-eventi di promozione turistica, fiere e sagre;
- d) tutte le attività demandate da provvedimenti statali, regionali, ecc. allo Sportello Unico per le Attività Produttive.

3. Resta inteso, in relazione a quanto indicato al precedente comma 2, lettera c), che ogni singolo ente conserva la piena ed esclusiva titolarità organizzativa, direzionale e finanziaria delle iniziative collegate a fiere, manifestazioni ed eventi, ne introita i proventi e sostiene le spese.

#### **ART. 6 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Per l'organizzazione del servizio ed i metodi di gestione operativa dello Sportello Unico per le Attività Produttive della Valconca si rimanda all'apposito Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione della Valconca n. 23 in data 18/12/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Con separati ed appositi atti approvati dai competenti organi potranno essere definiti eventuali piani di lavoro generali o settoriali, con particolare riferimento:

- a) alle modalità di svolgimento del servizio;
- b) alla individuazione di idonee forme di collaborazione/concertazione organizzativa ed operativa aventi come fine prioritario la gestione di specifici progetti ed eventi.

#### **ART. 7 - INCARICO DI RESPONSABILE DEL S.U.A.P. DELLA VALCONCA**

1. Il Presidente dell'Unione della Valconca, sentito il parere della Conferenza dei Sindaci di cui all'articolo 10, conferisce l'incarico di Responsabile unico del S.U.A.P. della Valconca secondo le modalità e le procedure vigenti.
2. Il provvedimento di nomina deve anche indicare l'incaricato per la sostituzione del Responsabile in caso di temporaneo impedimento, ivi comprese situazioni di incompatibilità od assenza.

#### **ART. 8 - FORME DI CONSULTAZIONE**

1. Per la funzione di indirizzo programmatico e di controllo della gestione associata dello S.U.A.P. della Valconca provvede la Conferenza dei Sindaci dei Comuni convenzionati.
2. La Conferenza di cui al comma 1, inoltre procede alla definizione di accordi di programma o convenzioni con altri enti e dispone in merito alla adesione di altri enti locali alla presente convenzione.
3. Viene inoltre costituito un gruppo tecnico di consultazione, composto da un responsabile di ciascun ufficio comunale competente per le specifiche materie trattate e coordinato dal Responsabile dello S.U.A.P. della Valconca, che si riunisce per formulare proposte tecniche per il funzionamento dello stesso S.U.A.P., quando ricorre il caso o su richiesta di uno dei suddetti responsabili.

#### **ART. 9 - RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE**

1. Lo S.U.A.P. della Valconca si impegna a garantire pronta ed efficiente risposta alle richieste di carattere amministrativo espresse da parte dell'utente.
2. In relazione alle finalità dello Sportello Unico, e successive modifiche ed integrazioni, i Comuni promuoveranno l'adeguamento dei rispettivi regolamenti e normative nelle materie di pertinenza, in modo da renderli omogenei, anche attraverso la standardizzazione della modulistica e delle procedure. A tal fine, gli uffici competenti dei Comuni garantiscono di provvedere alla consegna allo S.U.A.P. della Valconca della documentazione occorrente ed in particolare dei propri strumenti di settore aggiornati.
3. I Comuni convenzionati si impegnano a rispettare, relativamente ai procedimenti di propria competenza che operano all'interno del procedimento unico, la tempistica che sarà all'uopo fissata.
4. Qualora gli enti convenzionati dovessero usufruire di contributi statali o regionali finalizzati allo sviluppo dello S.U.A.P. della Valconca, gli stessi si impegnano a versare all'Unione della Valconca, come ente capofila della presente convenzione, tali contributi che saranno utilizzati per le medesime finalità.

#### **ART. 10 - PERSONALE**

1. Per lo svolgimento dei servizi di cui alla presente convenzione l'Unione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza della gestione nonché dei vincoli in materia di finanza pubblica e di contenimento delle spese di personale dettati dall'articolo 1, comma 562, della legge n. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, potrà avvalersi delle seguenti risorse umane:

- ❖ personale interno, in propria dotazione;
  - ❖ personale temporaneamente assegnato dagli altri enti aderenti mediante apposita convenzione da stipulare ai sensi dell'articolo 14 del CCNL 22/01/2004;
  - ❖ personale trasferito dagli enti aderenti;
  - ❖ competenze esterne.
2. La dotazione organica e le risorse umane necessarie per la gestione del servizio vengono annualmente definite in sede di approvazione del budget, sentiti i comuni interessati.
  3. Gli atti di gestione del personale da assegnare temporaneamente o da trasferire all'Unione sono adottati nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali vigenti, ed in particolare di quanto previsto dall'articolo 13 del CCNL 22/01/2004, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative.
  4. Qualora ricorrano i presupposti di legge, l'Unione della Valconca può conferire incarichi specialistici secondo la normativa vigente.
  5. I costi afferenti il personale assegnato al servizio, sia assegnato temporaneamente che trasferito o assunto direttamente dall'Unione fanno capo agli enti firmatari della convenzione sulla base dei criteri indicati all'articolo 15. Tali costi devono essere analiticamente indicati nel budget di previsione annuale e pluriennale e nei rendiconti di gestione al fine di consentire a ciascun ente aderente di verificare la corretta applicazione nelle norme in materia di limitazione alle spese di personale.

#### **ART. 11 - BENI STRUMENTALI**

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:
  - in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
  - in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.
2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate.
3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.
4. Salvo diversa decisione assunta dall'Ufficio di Presidenza, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.
5. L'Unione provvederà a condurre i beni in concessione d'uso con diligenza e provvederà a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria degli immobili e per

l'adeguamento alle norme di sicurezza, che rimangono in capo ai Comuni concedenti. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative sono a carico dell'Unione.

6. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai comuni all'Unione, è a carico dell'Unione, così come la copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione di tali beni.

#### **ART. 12 - DOTAZIONI TECNOLOGICHE**

1. Lo S.U.A.P. della Valconca sarà dotato di un'adeguata dotazione tecnologica di base che consenta, attraverso l'adozione del software applicativo acquistato dalla Provincia di Rimini, una rapida ed uniforme gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l'utenza, con le altre strutture interne degli enti convenzionati e con gli enti esterni.

2. Si promuoveranno azioni finalizzate a dotare i Comuni convenzionati di un'adeguata struttura informatica che consenta un'efficace connessione con il S.U.A.P. della Valconca.

#### **ART. 13 - ACCESSO ALL'ARCHIVIO INFORMATICO**

1. E' consentito, a chiunque vi abbia interesse, nel rispetto della vigente normativa sulla riservatezza dei dati, l'accesso gratuito all'archivio informatico gestito in forma associata, anche per via telematica, per l'acquisizione di informazione concernenti:

- a) gli adempimenti previsti dai procedimenti per gli insediamenti e le attività produttive;
- b) le domande di autorizzazioni presentate, con relativo stato d'avanzamento dell'iter procedurale o esito finale dello stesso;
- c) la raccolta dei quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti;
- d) le opportunità territoriali, finanziarie e fiscali esistenti.

2. Non sono pubbliche le informazioni che possano ledere il diritto alla riservatezza o alla privacy industriale o rientrino nelle limitazioni al diritto di accesso ai documenti amministrativi.

#### **ART. 14 - PROGRAMMAZIONE E RAPPORTI FINANZIARI**

1. La gestione finanziaria del servizio avviene attraverso un budget di previsione annuale e pluriennale predisposto dal Responsabile del SUAP sulla base degli indirizzi forniti dall'UdP. Il budget è corredato di un programma operativo annuale in cui vengono indicati le azioni ed indicati gli obiettivi di miglioramento nonché i relativi costi per spese correnti e di investimento e le modalità di copertura della spesa tra risorse proprie e trasferite.

2. L'Unione provvede annualmente, di norma entro il 31 ottobre, ad approvare e a comunicare ai comuni la proposta di budget del servizio unitamente al programma operativo annuale. Ciascun comune si impegna ad approvare il budget previsionale del servizio contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, nel quale dovrà essere iscritta la quota a carico dei rispettivi bilanci quale trasferimento per la copertura del costo del servizio.

3. L'Unione rendiconta periodicamente, di norma entro il 31 luglio, lo stato di attuazione del programma e degli interventi previsti, indicando altresì le variazioni da apportare al proprio bilancio e a quelli degli enti aderenti al fine di coordinare ed omogeneizzare le risultanze. Eventuali necessità, debitamente motivate, di apportare nel corso dell'esercizio variazioni al budget di spesa del servizio saranno vagliate dal gruppo tecnico amministrativo e sottoposte all'approvazione dell'UdP. Successivamente saranno trasmesse ai comuni aderenti per i rispettivi adempimenti.

#### **ART. 15 - RISORSE FINANZIARIE E RIPARTIZIONE DELLE SPESE**

1. Le spese del servizio sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione di specifici progetti. Tutte le spese relative alla gestione del servizio fanno carico al bilancio dell'Unione, che vi fa fronte con risorse proprie, con le risorse trasferite dai Comuni e con eventuali risorse trasferite da altri enti. Eventuali contributi concessi alla Unione in base alla legge regionale 10/2008 a titolo di incentivazione della presente gestione verranno destinati alla copertura finanziaria dei costi afferenti alla gestione associata e/o di altre funzioni e servizi comunque associati tra gli Enti che vi partecipano.

2. Le spese di gestione del servizio poste a carico dei comuni aderenti saranno ripartite come segue:

- per il 10% in base al numero degli abitanti risultanti alla data del 31 dicembre del penultimo esercizio precedente;
- per il 20% in base al numero delle imprese attive ubicate nel territorio comunale in base ai *report* della C.C.I.A.A. risultanti alla data del 31 dicembre del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento;
- per il restante 70 % in base al numero delle pratiche presentate per ogni comune nell'anno di riferimento.

3. La quota annuale di trasferimenti a carico dei comuni verrà liquidata il 50% entro il 30 giugno dell'anno di riferimento ed il restante 50% entro il 30 novembre dell'anno di riferimento.

#### **ART. 16 - RENDICONTO**

1. Il Responsabile del SUAP predispose il rendiconto annuale della gestione associata del servizio, costituito da un documento economico – finanziario riepilogativo delle entrate e delle spese afferenti alla gestione nonché da una relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti in termini di efficacia, efficienza ed economicità.

2. Il rendiconto viene sottoposto all'approvazione dell'UdP e trasmesso agli enti aderenti entro il 28 febbraio dell'anno successivo, per la necessaria presa d'atto.

3. Eventuali avanzi di gestione del servizio risultanti dal rendiconto potranno essere destinati, nell'esercizio successivo, all'abbattimento dei costi di gestione ovvero investiti in nuove strumentazioni necessarie allo svolgimento e/o la miglioramento del servizio.

#### **ART. 17 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**

Gli Enti convenzioni perseguono quale obiettivo primario la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.

A tal fine, lo S.U.A.P. della valconca, secondo le indicazioni fornite dalla conferenza dei Sindaci e dal gruppo tecnico di consultazione, di cui all'art. 10, compatibilmente con le risorse disponibili, programma e cura la formazione, l'addestramento professionale ed il costante aggiornamento dei propri addetti, nonché, limitatamente alle materie di propria competenza, del personale degli uffici dei Comuni convenzionati che interagisce con il procedimento unico per le attività produttive.

#### **ART. 18 - RECESSO**

1. Il recesso di un Comune è deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 6 comma 2 dello Statuto dell'Unione.
2. Il diritto di recesso può essere esercitato non prima del terzo anno dalla stipula del presente atto e/o per gravi motivi legati alla inefficacia o inefficienza della presente gestione.
3. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. Il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.
4. Non è consentito il recesso parziale dalla presente convenzione.
5. In caso di recesso il personale già dipendente del Comune ritorna all'Amministrazione di provenienza e riacquista, per le materie e le funzioni contemplate dalla presente convenzione, il ruolo, le prerogative e le mansioni esercitate al momento della stipula.

#### **ART. 19 - CONTROVERSIE**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

#### **ART. 20 - RINVIO**

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda allo Statuto dell'Unione nonché a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alla normativa vigente.

#### **ART. 21 - SPESE**

1. Il presente atto, composto da n. .... facciate scritte per intero e n. .... righe della facciata n. .... è esente da imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972 - Allegato B - Articolo 16. Esso sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPR n. 131/1986 e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Gemmano .....  
Il Sindaco del Comune di Mondaino .....  
Il Sindaco del Comune di Montecolombo .....  
Il Sindaco del Comune di Montefiore Conca .....  
Il Sindaco del Comune di Montescudo .....  
Il Sindaco del Comune di Morciano di Romagna .....  
Il Sindaco del Comune di Saludecio .....  
Il Sindaco del Comune di San Clemente .....  
Il Presidente dell'Unione della Valconca .....